

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 245

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLUCCI, DELL'UNTO, GANGI, BUCCICO, ALBERINI

Presentata il 4 luglio 1979

Norme in materia di incompatibilità professionale per gli agenti di cambio

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attività svolta dagli agenti di cambio, per le sue delicate e complesse procedure e per il particolare senso di responsabilità che ad essi è richiesto, si è sempre rappresentata come una vera e propria attività professionale.

È innegabile, però, che in epoca a noi recente e soprattutto ai nostri giorni le funzioni svolte dagli agenti di cambio richiedono una più chiara ed accentuata delimitazione anche al fine di conferire ad essi una più marcata autonomia che elimini quelle interferenze o quei condizionamenti suscettibili di affievolire la fiducia che i clienti devono nutrire per coloro che operano in borsa nella specifica attività di mediazione.

La proposta di legge che noi affidiamo al vostro esame si prefigge questo scopo e, pertanto, nell'abrogare gli articoli 24 della legge 20 marzo 1913, n. 272, 1, secondo comma del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 10 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, dà un più adeguato completamento della sfera delle attività incompatibili con la professione di agente di cambio.

Tuttavia proprio per garantire l'interesse pubblico del risparmio a vedere sufficientemente tutelati i suoi investimenti in azioni, si riconoscono compatibili con la attività di agente di cambio gli incarichi sociali ricoperti in enti tassabili in base al bilancio, purché non quotati in borsa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

La professione di agente di cambio è incompatibile con:

a) l'esercizio delle attività considerate dall'articolo 2195 del codice civile;

b) la partecipazione a responsabilità illimitata, ad enti, ditte e società che esercitano le attività di cui al citato articolo del codice civile;

c) la partecipazione ad aziende od istituti di credito, o a ditte che operano abitualmente in borsa;

d) la carica di amministratore o con la qualifica di dipendente di società quotate in borsa, tranne i casi specificamente autorizzati dal Ministero del tesoro;

e) la professione di avvocato o procuratore legale o dottore commercialista;

f) la gestione esattoriale o esazione dei tributi;

g) la carica di direttore responsabile di giornali, ai sensi della vigente legge sulla stampa.

Gli agenti di cambio non possono operare per conto di altri agenti di cambio della stessa borsa valori; non possono altresì, fare in proprio, né direttamente né a mezzo di interposta persona, alcuna operazione di borsa.

Sono compatibili con l'esercizio della professione di agente di cambio, per un più efficace sostegno ed indirizzo del risparmio, gli incarichi sociali in enti, istituzioni, società tassabili in base al bilancio, ma non quotati in borsa.

Gli articoli 24 della legge 20 marzo 1913, n. 272, 1, secondo comma, del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 10 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, sono abrogati.